

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2287

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLINARI, OSTILLO, TONINO LODDO, TANONI,
MARINI, DE MITA**

Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia

Presentata il 5 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a riconoscere agli ufficiali aventi pari funzioni delle Forze armate l'intera retribuzione dirigenziale già prevista per i pari grado e/o qualifica delle Forze di polizia.

Pertanto si rende necessario modificare l'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, in materia di armonizzazione del

trattamento economico del personale delle Forze armate con quello di polizia, come previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. In questo modo viene data corretta e concreta attuazione a quanto previsto dal citato articolo 32 in materia di allineamento giuridico ed economico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'allineamento giuridico ed economico tra gli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri con i funzionari delle Forze di polizia, all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera a), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico »;

b) al comma 3, lettera b), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

